

LEGGE REGIONALE

Interpretazione autentica art. 4 L.R. 17.6.1983, n. 9

LEGGE REGIONALE

"Interpretazione autentica art. 4 L.R. 17.6.1983, n. 9".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 4, III comma, della L.R. 17.6.1983, n. 9 deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioè nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell'anno formativo 1981/82 e l'inizio di quelli dell'anno 1982/83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti dalla applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

- 1) sia inserito nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco di cui all'art. 26 della L.R. 17.10.1978, n. 54, aggiornati al 30.9.1982 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17.6.1983, n. 9;
- 2) sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente gestore pubblico o privato, anche se assegnato per effetto di mobilità o trasferimento di ufficio:
 - a) per attività comunque connesse alla formazione professionale anche se diverse dall'effettivo insegnamento, previste dagli artt. 6, III comma, e 33 della L.R. 17.10.1978, n. 54,
 - b) per attività di aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 17.10.1978, n. 54.

2. Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l'avvio dei corsi dell'anno 1982/83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attività propriamente corsuali, ma sia stato ad esclusiva disposizione dell'ente gestore, fino alla conclusione dell'anno formativo 1982/83, per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli artt. 1 e 3 della L.R. 17.6.1983, n. 9 o per le attività di cui agli artt. 6, III comma, e 33 della L.R. 17.10.1978, n. 54.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 2

1. Agli enti di formazione professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l'impegno nelle attività di cui al punto 2) dell'art. 1 della presente legge.
2. I finanziamenti saranno erogati, a ciascun ente gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalità previste dal IV comma dello art. 4 della L.R. 17.6.1983, n. 9.
3. Il rendiconto finale sarà presentato nei modi previsti dall'art. 14 della L.R. 17.10.1978, n. 54.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 17.6.1983, n. 9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:
 - 1) per gli oneri relativi all'anno 1982 (periodo 1/10/1982-31.12.1982), valutati in L. 10.000.0000.000, con i fondi del cap. 11404 "Passività arretrate relative alla formazione professionale" del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983;
 - 2) per gli oneri relativi all'anno 1983, valutati in L. 42.300.000.000:
 - a) per L. 33.100.000.000 con i fondi già stanziati per la voce "Personale" nel piano generale di formazione professionale 1982/83, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 13.4.83 e 13.5.1983, ed impegnati sul cap. 11102 "Finanziamento dell'attività di formazione professionale" del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa;
 - b) per la restante somma di L. 9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo dal cap. 11102 del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione 1983, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.11.1983.

Art. 4


1. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli operatori che dalla pubblicazione dell'albo risulteranno aver svolto un doppio lavoro in tutto il periodo relativo al pregresso retributivo.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 22 dicembre 1983
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I COSNIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



[Handwritten signature: Dott. Renato Guaccero]

23 DIC 1983